

LA PROPOSTA DI LEGGE ITALIANA SULLA MATERNITÀ
SURROGATA COME “REATO UNIVERSALE”. ANALISI E
PROSPETTIVE*

*THE ITALIAN BILL ON SURROGATE MOTHERHOOD AS
“UNIVERSAL CRIME”. ANALYSIS AND PROSPECTS*

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 20 bis, junio 2024, ISSN: 2386-4567, pp. 450-465

* Il contributo sviluppa, con l'aggiunta di note e di bibliografia, il testo della comunicazione presentata nell'ambito del Congresso Internazionale “Autonomía privada, familia y herencia”, tenutosi il 23/24 novembre 2023, presso l'Università di Siviglia.

Francesca Di
LELLA

ARTÍCULO RECIBIDO: 4 de marzo de 2024

ARTÍCULO APROBADO: 18 de abril de 2024

RESUMEN: È attualmente all'esame del Parlamento italiano una proposta di legge, volta a modificare l'art. 12 della Legge n. 40 del 2004, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita. La proposta mira a rendere perseguibile il reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadini italiani. Il predetto articolo già vieta – su suolo italiano – la pratica della maternità surrogata, comminando pene severe per chiunque contribuisca a realizzarla. La modifica in discussione riscrive la norma, nel senso di estendere le pene ivi previste anche per i fatti commessi all'estero, come sovente accade nella pratica.

Il contributo, tenuto conto dei più recenti orientamenti giurisprudenziali domestici e alla luce anche del raffronto con altre esperienze, si propone di riflettere su se la configurazione della maternità surrogata come "reato universale" contenuta nella proposta di legge – al di là della innegabile e condivisibile sottolineatura del disvalore della condotta in questione – possa apportare un reale beneficio sul piano della deterrenza e, al contempo, su quello dell'effettività, offrendo una più incisiva tutela ai nati con tale modalità procreativa, sia con riguardo all'instaurazione dei rapporti parentali sia con riferimento ai profili inerenti all'identità personale.

PALABRAS CLAVE: Maternità surrogata; reato universale; tutela del minore.

ABSTRACT: *The Italian Parliament is currently examining a bill to modify art. 12 of law No. 40 of 2004, establishing rules on medically assisted procreation. The proposal aims to prosecute the crime of surrogate motherhood committed abroad by Italian citizens. The aforementioned article already prohibits in Italy the practice of surrogacy of motherhood, imposing harsh punishments for those who make their contribution to carry it out. The debated amendment rewrites the rule, with the aim of extending the established punishments to the events which are often carried out abroad.*

The paper, taking into account the most recent domestic case-law and also in the light of comparison with other legal experiences, aims to consider whether the configuration of surrogacy as a "universal crime" as covered in the bill – in addition to the undeniable and shareable emphasis put on the disvalue of the conduct in question - can bring a real benefit in terms of deterrence and, at the same time, of effectiveness, offering a more incisive protection to those born from such a procreative practice, both with regard to the establishment of parental relationships and with reference to the profiles inherent in personal identity.

KEY WORDS: *Surrogate motherhood; universal crime; protection of minors.*

SUMARIO.- I. IL DISEGNO DI LEGGE IN DISCUSSIONE IN ITALIA.- II. LE DIRETTRICI SEGNATE DALLA PIU' RECENTE GIURISPRUDENZA NAZIONALE. III. CENNI AL CONTESTO EUROPEO. IV. PROSPETTIVE DERIVANTI DALL'EVENTUALE APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI INTRODUZIONE DEL "REATO UNIVERSALE".

I. IL DISEGNO DI LEGGE IN DISCUSSIONE IN ITALIA.

Il Parlamento italiano discute, da circa un anno, su di una proposta di legge, approvata in prima seduta dalla Camera dei Deputati il 26 luglio 2023, e – nel momento in cui si scrive – all'esame del Senato, che mira a rendere la maternità surrogata un "reato universale"¹. Con tale espressione si intende fare riferimento ad un ampliamento della possibilità di perseguire le condotte dirette a realizzare la surrogazione di maternità, che in Italia è già considerata un reato², anche quando commesse da cittadini italiani che si recano in Stati nei quali la pratica è, invece, non solo tollerata o permessa, ma considerata lecita e specificamente regolamentata. È ben noto che il c.d. "turismo procreativo", ormai largamente diffuso, consente di ottenere all'estero l'accesso a tecniche della riproduzione umana vietate nel luogo di origine. Se il ricorso a tali metodiche in altri Stati è in grado di soddisfare i desideri degli aspiranti genitori, le questioni giuridiche che vengono ad essere sollevate sono di indubbia rilevanza, sia per quanto attiene ai criteri di attribuzione dello status al nato e alla stabilità e alla certezza della posizione acquisita, una volta

- 1 Si tratta della Proposta di legge A.C. n. 887, presentata il 15 febbraio 2023, approvata dalla Camera dei Deputati il 26 luglio 2023, trasmessa al Senato (ora DDL S. n. 824) e assegnata alla relativa Commissione Giustizia. Il testo costituisce il punto di confluenza di analoghi progetti di legge, accomunati dall'intento di contrastare il fenomeno del ricorso all'estero alla maternità surrogata, avvalendosi dello strumento penale per il tramite di una ridefinizione della fattispecie incriminatrice. Più nel dettaglio, sui contenuti dei vari progetti di legge, sulle differenti scelte di *drafting* sottese alle proposte, nonché sull'*iter* susseguitosi, cfr. D'AMICO, M.: "Il "reato universale" di maternità surrogata nei progetti di legge all'esame del Parlamento", *Rivista AIC, Osservatorio costituzionale*, 2023, n. 4, p. 8 ss. Per i profili penalistici, v. PELISSERO, M.: "Surrogazione di maternità: la pretesa di un diritto punitivo universale. Osservazioni sulle proposte di legge n. 2599 (Carfagna) e 306 (Meloni), Camera dei Deputati", *sistemapenale.it*, 29 giugno 2021, p. Iss.
- 2 La letteratura italiana in argomento si è fatta nel tempo cospicua. Se fino ad una decina di anni fa il tema era relegato a riflessioni specialistiche, il progressivo affermarsi di questa tecnica procreativa ha fatto emergere una serie di problematiche giuridiche, che hanno destato l'interesse della dottrina e chiamato la giurisprudenza a dirimere delicate questioni: per un inquadramento, riferimenti essenziali in CORTI, I.: "La maternità per sostituzione", in AA.VV., *Il governo del corpo*, t. II (a cura di S. CANESTRARI, G. FERRANDO, C.M. MAZZONI, S. RODOTÀ, P. ZATTI), in *Trattato di biodiritto*, diretto da Rodotà e Zatti, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2011, p. 1479 ss.; LORENZETTI, A.: *Maternità surrogata*, *Digesto Disc. priv.*, Sez. civ., Agg., IV, Utet, Torino, 2011, p. 619 ss. Inoltre, tra i contributi più recenti, che ripercorrono anche le principali posizioni espresse in passato, cfr. DI ROSA, G.: *Famiglia (bioetica e diritto)*, *Enc. dir.*, I Tematici, IV, *Famiglia* (diretto da F. MACARIO), Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2022, p. 395 ss.; GRASSO, A.G.: *Maternità surrogata altruistica e tecniche di costituzione dello status*, Giappichelli Editore, Torino, 2022; BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, 2.1, *La famiglia*, VII ed. (a cura di M. BIANCA e P. SIRENA), Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2023, p. 462 ss.; GIAIMO, G.: "La gestazione per altri. Persistenti criticità e prospettive di regolamentazione in chiave comparatistica", *Dir. fam. pers.*, 2023, n. 2, p. 698 ss.; RENDA, A.: "Ancora sulla surrogazione di maternità. Ragioni del divieto e tecniche di tutela del nato", *Europa dir. priv.*, 2023, n. 2, p. 281 ss.

• **Francesca Di Lella**

Ricercatrice confermata di Diritto privato, Università degli Studi di Napoli "Federico II", Dipartimento di Giurisprudenza. E-mail: francesca.dilella@unina.it

rientrato in Italia, sia con riguardo alla tutela del profilo identitario del minore, alle esigenze della sua protezione – materiale e spirituale – nella vita quotidiana, alla instaurazione di rapporti parentali con gli altri membri della famiglia.

La proposta di legge in esame interviene con la tecnica della novellazione, modificando l'art. 12 della Legge n. 40 del 2004, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita. Il predetto articolo, rubricato "Divieti generali e sanzioni", al comma 6 già vieta la pratica della maternità surrogata³, e commina pene severe, sia detentive che pecuniarie, per chiunque – in qualsiasi forma – la realizzi, organizzi o pubblicizzi⁴; ai commi 9 e 10 prevede, in aggiunta, rispettivamente una sanzione disciplinare accessoria per gli esercenti le professioni sanitarie condannati quali autori delle condotte illecite *de quibus*, e la sospensione o la revoca dell'autorizzazione per la struttura al cui interno è stata eseguita la pratica vietata⁵. La scelta del legislatore italiano appare ancora più netta ove si consideri non solo la previsione della sanzione penale, che è già indice dell'elevato grado di disvalore attribuito dall'ordinamento alla pratica, bensì l'assenza totale – nell'articolato normativo – di regole inerenti allo *status* e/o ad altre forme di tutela del soggetto nato in violazione del divieto. E ciò diversamente da quanto previsto in ordine alla fecondazione eterologa, per la quale l'originario divieto, poi dichiarato

- 3 Tra le differenti tecniche di procreazione medicalmente assistita, la surrogazione di maternità si distingue per la necessità di doversi avvalere del corpo di una donna, che si impegna – gratuitamente o dietro corrispettivo – nei confronti di una coppia committente (eterosessuale o omosessuale) o anche di una persona *single*, a condurre e a portare a termine una gravidanza, e a consegnare dopo il parto il nato. I gameti per la fecondazione dell'embrione "commissionato" possono provenire da soggetti diversi: dalla coppia eterosessuale di aspiranti genitori o da uno dei due componenti; entrambi da donatori esterni o solo da un donatore/donatrice; dalla stessa madre surrogata; da uno dei *partner* di un'unione civile (o di una coppia di fatto o convivente omosessuale) maschile o da entrambi. Sicché la circostanza che, oltre alla eventuale provenienza dei gameti da parte di terzi, è terza, rispetto a coloro che desiderano assumere la responsabilità genitoriale del nato, anche colei che riveste il ruolo di gestante vale a distinguere questa fattispecie dalla fecondazione di tipo eterologo. Peraltro, nella surrogazione la dissociazione tra procreazione e maternità può arrivare a frantumarsi su più figure femminili, potendo risultare coinvolte nella vicenda, come si è rilevato poc'anzi, una madre committente, che intende ricoprire il ruolo di madre legale, una madre gestante, che condurrà a termine la gravidanza (e vale qui ricordare, che ex art. 263 c.c., il fatto naturale del parto identifica, ai sensi del diritto vigente, la madre del nato), e un'eventuale madre genetica, cioè la donatrice dell'ovulo. Sulla disarticolazione del concetto di madre che ne deriva, trasformandosi da categoria unica e stabile in «entità variabile, plurale, connotata da elevato tasso di liquidità e fluidità» v. SCALISI, V.: "Maternità surrogata: come «far cose con regole»", *Riv. dir. civ.*, 2017, n. 5, p. 1097 ss.
- 4 Nel configurare la surrogazione come un reato, si ritiene che il divieto incarni un principio di ordine pubblico e ne integri il concetto. Le pene previste sono quelle della reclusione, da tre mesi a due anni, e del pagamento di una multa, il cui importo può variare da seicentomila a un milione di Euro. In ordine al reato, cfr. DOLCINI, E.: "La procreazione medicalmente assistita: profili penalistici", in AA.VV., *Il governo del corpo*, t. II, cit., p. 1550 ss.; VALLINI, A.: "Procreazione medicalmente assistita (diritto penale)", *Enc. dir.*, *Annali*, IX, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2016, p. 705 ss. La violazione di sistema della maternità surrogata è stata rinvenuta dalla giurisprudenza nella frizione con principi fondamentali dell'ordinamento, quali l'indisponibilità degli *status* nei rapporti di filiazione e la tutela della dignità della donna, nonché con l'istituto dell'adozione. Il divieto della pratica, penalmente sanzionato, si riflette sul piano civilistico nella opinione maggioritaria che considera invalidi – *rectius* nulli – i contratti conclusi tra i committenti e la gestante.
- 5 È disposta la sospensione, da uno e tre anni, dall'esercizio della professione per il medico; per la struttura, che, ai sensi di legge (v. artt. 10 e 11, l. n. 40/2004), può operare nel campo della procreazione medicalmente assistita solo previa autorizzazione e iscrizione obbligatoria in apposito Registro, è prevista la sospensione di tale autorizzazione per un anno, e – nel caso di recidiva – la revoca della stessa. Al riguardo, v. DOLCINI, E.: "La procreazione medicalmente assistita", cit., pp. 1551 e 1583 s.

incostituzionale dalla Consulta⁶, era tuttavia accompagnato da disposizioni (rimaste vigenti anche dopo la caducazione del divieto) miranti a precludere l'esercizio delle azioni dirette a rimuovere lo stato filiale acquisito dal nato, sulla base del consenso alla vicenda procreativa prestato dal genitore non biologico.

Orbene, la modifica proposta nel disegno di legge riscrive l'articolo 12, integrandolo nel senso di estendere le pene ivi previste anche per i fatti commessi all'estero: ciò che, in buona sostanza, si verifica nella pratica. L'aggiunta, in fine al comma 6 nel testo novellato dell'articolo come approvato in prima lettura, dunque, così recita: "Se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di maternità, sono commessi all'estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana".

Nelle intenzioni del legislatore, la modifica si rende necessaria di fronte al dilagare del fenomeno della maternità surrogata, soprattutto in Paesi come l'India, gli Stati Uniti e il Canada; fenomeno che si sta trasformando in un vero e proprio *business*, senza che si tenga in alcun conto né la posizione della gestante, il cui corpo viene sfruttato e che non può vantare alcun diritto verso il figlio che pure contribuisce a generare, né quella dei minori, che divengono oggetto di un atto di cessione, nonostante essi siano oggi destinatari di una pluralità di atti e convenzioni internazionali, volti a fornire loro misure di protezione e di promozione. L'esigenza di condannare la pratica e di arginarne la diffusione, del resto, risulta avvertita a tutti i livelli, perché in contrasto con principi bioetici fondamentali; tuttavia, secondo i proponenti, l'esistenza di un vuoto di tutela ha messo i giudici di fronte a problemi interpretativi di non facile ed univoca soluzione, sia sul piano penalistico che su quello civilistico. Di qui la necessità avvertita dall'odierno legislatore di intervenire rendendo perseguibili e punibili, con le sanzioni già previste dalla l. n. 40/2004, anche coloro che si recano all'estero per ottenere un figlio mediante una madre sostituta, seppure lo facciano in Paesi nei quali la pratica riproduttiva è consentita e disciplinata⁷.

Sul piano più squisitamente tecnico, accanto alle motivazioni politiche, la proposta di legge in esame considera quali nodi critici nel diritto vigente, in assenza tra l'altro di una casistica relativa a fatti commessi in Italia, *in primis* la stessa definizione della fattispecie delittuosa, non tanto per la condotta penalmente rilevante, che risulta sufficientemente descritta dalla norma, quanto per i dubbi

6 Corte Cost., 10 giugno 2014, n. 162, *Europa dir. priv.*, 2014, n. 3, p. 1105 ss., con nota di CASTRONOVO, C.: "Fecondazione eterologa: il passo (falso) della Corte costituzionale".

7 Queste, in sintesi, le motivazioni a supporto della proposta di legge, che possono leggersi nel testo presentato nel febbraio 2023 dalla Camera dei Deputati e reperibile sul sito istituzionale dell'organo. V. anche, per completezza, la Relazione di minoranza, presentata in pari data e *ivi* reperibile, con le ragioni a sostegno di emendamenti soppressivi e sostitutivi, che sostanzialmente ruotano intorno a una valutazione di inutilità della proposta e all'idea che, al contrario, sia opportuno disciplinare forme di maternità surrogata di tipo "solidale".

circa l'individuazione degli autori del reato. Inoltre, sempre con riferimento ai profili penali, i proponenti rilevano l'impossibilità di perseguire i rei oltre i confini nazionali. Sul punto, difatti, la Cassazione ha esplicitamente escluso l'applicabilità dell'art. 12, comma 6, l. n. 40/2004 ai fatti commessi all'estero, poiché, affinché un reato commesso in parte in altro Stato possa rientrare nell'ambito della giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 6, comma 2, c.p.⁸, è necessario che almeno un frammento significativo e collegabile eziologicamente alla restante parte della condotta integrante la fattispecie incriminatrice sia compiuto su suolo nazionale⁹. Con riguardo al diverso problema della trascrivibilità degli atti di nascita formati all'estero, che rappresenta di regola il portato finale della vicenda, la giurisprudenza penale ha dibattuto circa l'inquadramento della figura nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 567 c.p. (reato di alterazione di stato) o di cui all'art. 496 c.p. (reato di false dichiarazioni sulla identità); mentre, la giurisprudenza civile di legittimità ha negato la possibilità della trascrizione per contrarietà all'ordine pubblico.

Insomma, è in una cornice complessa e ancora foriera di molte incertezze che va inquadrata la proposta di rendere "universale" il reato di surrogazione di maternità¹⁰.

Per cercare di capire quali vantaggi possa apportare al diritto vigente l'eventuale approvazione del disegno di legge e quali possano essere le ricadute in termini di tutela del nato, sembra opportuno ricordare, sia pure molto sinteticamente, gli esiti del dibattito sul tema, e, soprattutto, gli ultimi approdi della giurisprudenza nazionale.

II. LE DIRETTRICI SEGNATE DALLA PIU' RECENTE GIURISPRUDENZA NAZIONALE.

Su di un tema così ampiamente dibattuto a livello internazionale, la Corte di Cassazione italiana, con la recente sentenza n. 38162, resa a Sezioni Unite nel

8 La norma richiede che l'azione o l'omissione siano avvenute, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato, o che in esso si sia verificato l'evento che ne è la conseguenza.

9 V., da ultimo, Cass. pen., Sez. III, 10 febbraio 2021, n. 5198, in *Diritto & Giustizia*, 11 febbraio 2021, che ha affermato che il reato di surrogazione di maternità commesso all'estero si consuma nel luogo in cui si sottoscrive il relativo contratto e con il compimento della gestazione per conto altrui, che si conclude con la nascita del figlio, non avendo rilevanza penale, ai fini dell'applicazione della legge italiana, le condotte iniziali volte ad acquisire informazioni sulla fattibilità della pratica, anche se poste in essere in territorio italiano. Un generico proposito, privo di concretezza e specificità, di commettere all'estero fatti delittuosi, anche se poi ivi realizzati, non vale, pertanto, a radicare la giurisdizione italiana. Di tal ché la sanzione penale finisce per risultare svuotata, perché inapplicabile se la surrogazione è compiuta da cittadini italiani all'estero in conformità della legge ivi vigente. In dottrina, cfr. SCALISI, V.: "Maternità surrogata", cit., p. 1098 ss., il quale rileva una «strisciante depenalizzazione» ad opera di una giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, che non ha potuto condannare i trasgressori.

10 Per un approfondimento delle motivazioni che sorreggono il progetto di legge, v. il Dossier n. 31 (giugno 2023), redatto dalla Camera dei Deputati, e il Dossier del Servizio Studi del Senato (ottobre 2023), entrambi consultabili sui rispettivi siti istituzionali. Per un'analisi delle criticità, v. PELLISSERO, M.: "Surrogazione di maternità", cit., p. 1 ss.

2022¹¹, ha indicato ferme direttrici da seguire, sottolineando due punti di particolare rilevanza. Da un lato, ha ribadito, in linea con la costante giurisprudenza¹², che la pratica della maternità surrogata, quale che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane. Dall'altro, ha sottolineato l'esigenza di tutelare il minore nato da gestazione per altri con il riconoscimento di uno *status filiationis* conforme al suo superiore interesse; tutela che potrà essere garantita – non già ammettendo la automatica trascrizione degli atti di nascita formati all'estero o la delibazione di provvedimenti stranieri di accertamento della genitorialità dei committenti – ma mediante il ricorso al giudice, chiamato a vagliare la richiesta di adozione in casi particolari, da parte del genitore d'intenzione, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d), l. n. 184/1983. Quest'ultima forma di adozione, allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento, risulta essere l'unica strada percorribile per dare un riconoscimento giuridico, col conseguimento dello *status* di figlio, al legame di fatto che si sia instaurato con il coniuge o con il *partner* del genitore genetico, che con questi abbia condiviso il disegno procreativo e abbia concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita.

La decisione, commentata con favore dalla dottrina maggioritaria, seppure con posizioni diversificate¹³, fa leva, senza tentennamenti, sulla configurazione della maternità surrogata alla stregua di un "mercimonio", perché, da un lato, comporta lo sfruttamento del corpo della donna, ridotto a una incubatrice, e implica l'utilizzo a vantaggio di altri delle sue funzioni riproduttive, e, dall'altro, considera il nato come un "prodotto" da consegnare ai committenti. Nella ricostruzione operata, la Corte sottolinea, altresì, la lesione della dignità del nascituro, parificato a una *res* e esposto al rischio di incertezze sia in ordine alla sua identità che all'acquisizione di

11 Cass., Sez. un., 31 dicembre 20220, n. 38162, *Fam. dir.*, 2023, n. 5, p. 408 ss., ed *ivi* i commenti di SESTA, M.: "Nota introduttiva", p. 427 ss.; RECINTO, G.: "Le "istruzioni" per il futuro delle Sezioni Unite in tema di genitorialità", p. 430 ss.; DOGLIOTTI, M.: "Maternità surrogata e riforma dell'adozione piena. Dove va la Cassazione? E che farà la Corte Costituzionale? Commento a Cass., SS.UU., 30 dicembre 2022, n. 38162 e a Cass. 5 gennaio 2023, n. 230", p. 437 ss.; SPADAFORA, A.: "Irriducibilità del totalitarismo "minoricentrico"?", p. 456 ss.

12 V. Cass., 11 novembre 2014, n. 24001, *Corr. giur.*, 2015, n. 4, p. 471 ss., con nota di RENDA, A.: "La surrogazione di maternità tra principi costituzionali ed interesse del minore"; Corte Cost., 18 dicembre 2017, n. 272, *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, n. 4, I, p. 546 ss., con nota *ivi*, p. 540 ss., di GORGONI, A.: "Art. 263 cod. civ.: tra verità e conservazione dello *status filiationis*"; Cass., Sez. Un., 8 maggio 2019, n. 12193, *Corr. giur.*, 2019, n. 10, p. 1198 ss., con note di GIUNCHEDI, D.: "Maternità surrogata tra ordine pubblico, *favor veritatis* e dignità della maternità", e di WINKLER, M.: "Le Sezioni Unite sullo statuto giuridico dei bambini nati all'estero da gestazione per altri: punto di arrivo o punto di partenza?"; Corte Cost., 9 marzo 2021, n. 33, *Famiglia*, 2021, n. 3, p. 391 ss., con nota di PINACE MORELLI, A.: "La tutela del minore nato attraverso una pratica di maternità surrogata. L'intervento della Corte Costituzionale, in attesa del legislatore".

13 Riassumono molto efficacemente i principali punti di vista al riguardo PATTI, S. e BIANCA, M.: "Le Sezioni Unite e la maternità surrogata (Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2022, n. 38162). Riflessioni a confronto", *rivistafamiglia.it*, 21 marzo 2023, p. 1 ss. Più ampiamente, oltre agli Autori indicati in nota 11, cfr. anche le riflessioni di CALDERAI, V.: "La dignità umana, *legal irritant* del XXI secolo. Note minime sulla (in)disponibilità dei diritti inviolabili dopo S.U. 38162/2022", *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, n. 3, II, p. 668 ss.; FERRANDO, G.: "Lo stato del bambino che nasce da maternità surrogata all'estero. I "piccoli passi" delle Sezioni Unite", *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, n. 2, II, p. 377 ss.; SALVI, G.: "Ancora un no (forse definitivo) delle Sezioni unite a seguito di gestazione per altri", *Giur. it.*, 2023, n. 11, p. 2320 ss.

uno status giuridico, e riporta il minore e i suoi diritti al centro della scena, mirando ad armonizzare la sua tutela con la tenuta dell'ordine pubblico incarnato nel divieto della surrogazione. Rivestono, pertanto, un ruolo secondario e senz'altro recessivo nella vicenda della surrogazione gli altri interessi che pure vengono coinvolti, quali il (legittimo) desiderio di genitorialità di una coppia che non riesce ad avere figli e l'autodeterminazione di una donna, che consapevolmente, magari anche solo per spirito solidaristico, decide di portare avanti una gestazione per altri.

In linea con quanto sostenuto dalla precedente giurisprudenza costituzionale e di legittimità, nella pronuncia della Cassazione resta, dunque, ben saldo il giudizio di netto disvalore delle condotte volte a realizzare la maternità surrogata, senza che ciò metta in ombra la posizione di chi è già nato mediante l'utilizzo della metodica, il cui interesse, anzi, emerge con maggiore evidenza e reclama riconoscimento e protezione da parte dell'ordinamento. Le Sezioni Unite finiscono, così, per comporre con equilibrio le diverse istanze che ruotano intorno alla surrogazione: disincentivare la pratica e, al tempo stesso, stimolare la ricerca degli strumenti giuridici più idonei ad apprestare una tutela piena al nato, ispirandosi al suo preminente interesse, e a definirne una condizione giuridica che contempra gli stessi diritti spettanti a tutti i minori, per evitare intollerabili discriminazioni connesse alle diverse modalità della nascita.

III. CENNI AL CONTESTO EUROPEO.

La decisione della Cassazione italiana si allinea alla posizione di molti altri Paesi europei e appare aderente ai principi espressi in più occasioni dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che ha riconosciuto la discrezionalità degli Stati nella scelta degli strumenti idonei a realizzare la tutela del nato da surrogazione. Discrezionalità, peraltro, ribadita di recente nel Parere consultivo formulato in applicazione del 16° Protocollo della Convenzione e sollecitato dalla Cassazione francese¹⁴.

Va, inoltre, osservato che il pronunciamento delle Sezioni Unite del 2022 sposa argomentazioni e soluzioni analoghe a quelle del Tribunale Supremo spagnolo, che, nella decisione del 31 marzo 2022, n. 277¹⁵, ha fortemente stigmatizzato la "reificazione" del nato da madre surrogata, in quanto oggetto di un mercimonio. Il riferimento alla lesione della dignità del nascituro, peraltro, è senz'altro un

14 Per riferimenti anche a contesti extraeuropei, si rinvia a GIAMO, G.: "La gestazione per altri", cit., p. 698 ss.; v., inoltre, SCIANCALEPORE, G.: "La maternità surrogata. Profili comparatistici", *Comparazione e diritto civile*, 2021, n. 2, p. 445 ss.; BORTOLU, T.: "La gestazione per altri tra diritto alla procreazione, dignità umana e superiore interesse del minore. Una riflessione comparatistica", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2022, n. 17 bis, p. 460 ss.

15 La decisione è reperibile in *poderjudicial.es*.

dato costante, che emerge dall'intero sistema spagnolo ed è valorizzato dalla giurisprudenza¹⁶.

Nel caso di specie, il Tribunale Supremo ha cassato una sentenza che aveva riconosciuto la filiazione per possesso di stato a favore della committente (*single*) di un bambino nato in Messico, e ha stabilito che, in casi siffatti, la via per determinare la filiazione debba essere quella dell'adozione, una soluzione che si pone in linea con quanto dichiarato nel parere consultivo della Corte europea dei diritti dell'uomo del 10 aprile 2019, appena richiamato. Lo studio delle circostanze socio-familiari e la valutazione sull'idoneità dell'adottante o degli adottanti non devono essere ritenuti un ostacolo per soddisfare l'interesse superiore del minore. Il procedimento per l'adozione è teso a proteggere tale interesse e, talvolta, l'*iter* è celere. L'art. 176, comma 2, par. 3, del Codice civile spagnolo non esige la previa dichiarazione di idoneità in caso di affidamento preadottivo o quando il minore sia stato sotto la tutela dell'adottante da più di un anno. Questa soluzione fa sì che l'interesse del minore sia valutato in concreto ed è volta a proteggere i diritti delle madri gestanti e dei bambini in generale, meritevoli di tutela, che risulterebbero gravemente lesi se si facilitasse la gestazione surrogata commercializzando l'attività delle agenzie di intermediazione. Queste ultime potrebbero assicurare ai potenziali clienti il riconoscimento quasi automatico in Spagna della filiazione risultante da un contratto di gestazione surrogata, nonostante questo comporti la violazione dei diritti delle madri gestanti e degli stessi bambini, trattati come semplice merce, e senza aver verificato l'idoneità dei committenti per essere riconosciuti titolari della potestà genitoriale del minore¹⁷. In altri termini, è ribadita la nullità dei contratti di affitto di utero e, a fronte di fatti consumati, il riconoscimento della relazione filiale, che può avvenire solo per il tramite dell'adozione¹⁸.

IV. PROSPETTIVE DERIVANTI DALL'EVENTUALE APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI INTRODUZIONE DEL "REATO UNIVERSALE".

Alla luce del quadro brevemente delineato, occorre ora riflettere su se la configurazione della maternità surrogata come "reato universale" contenuta nella proposta di legge attualmente in discussione in Italia – al di là della innegabile e condivisibile sottolineatura del disvalore della condotta in questione – possa

16 Per un quadro ampio del sistema spagnolo in tema di maternità surrogata v. DE VERDA Y BIAMONTE, R.: "Interés superior del menor y maternidad subrogada: estado de la cuestión en el derecho español", in AA.VV., *The best interest of the child*, (a cura di M. BIANCA), Sapienza Università Editrice, Roma, 2021, p. 131 ss.

17 La sintesi del caso su riportata è di GUERRERO PICÒ, C.: "Tribunale supremo, sentenza n. 277/2022, del 31 marzo, sul riconoscimento della filiazione a favore della madre committente in caso di maternità surrogata", *cortecostituzionale.it*, Servizio Studi Area di Diritto Comparato, 29 aprile 2022.

18 Più ampiamente sulla decisione cfr. BORTOLU, T.: "La gestazione per altri", cit., p. 466 ss.

apportare un reale contributo nella risoluzione delle delicate questioni che la pratica della maternità surrogata solleva sul piano giuridico.

Al riguardo, vanno valutati due distinti profili – quello della deterrenza e quello dell'effettività della tutela del nato a séguito dell'applicazione della metodica –, per poi verificare le possibili intersezioni tra i due piani di analisi e l'utilità del risultato finale.

Quanto al primo degli accennati profili, non vi è dubbio che stigmatizzare ulteriormente le condotte integranti la fattispecie penalmente rilevante della surrogazione di maternità, rendendole perseguibili anche quando commesse all'estero, possa indurre – sul piano emotivo prima ancora che su quello della coscienza giuridica – gli aspiranti genitori a desistere dalla conclusione di contratti a tal fine preordinati e a ricercare altre soluzioni al problema della sterilità/infertilità, nel perimetro delle possibilità offerte dalla legge. Un effetto dissuasivo nei confronti dei cittadini italiani committenti, implicato nella consapevolezza di incorrere nelle sanzioni previste dalla l. n. 40/2004, pare perciò, innegabile¹⁹.

Vi è in dottrina chi ha segnalato che il voluto effetto di deterrenza nei confronti dei committenti potrebbe rivelarsi, invece, addirittura controproducente, dal momento che la coppia, al fine di aggirare le sanzioni, potrebbe evitare di richiedere poi la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello Stato civile nazionale, lasciando il minore sprovvisto di un legame giuridico quantomeno con uno dei componenti della coppia (il genitore non genetico ma c.d. intenzionale). La minaccia della sanzione penale presenterebbe così scarsa efficacia deterrente, denotando carattere solo ideologico, e affievolirebbe la tutela del nato da surrogazione, in violazione dei principi costituzionali e convenzionali sovranazionali, che impongono la prevalenza del suo interesse nel bilanciamento con altri diritti costituzionalmente rilevanti. In sostanza, secondo questa opinione, la proposta di legge finisce per palesare una incoerenza tra finalità dichiarata – combattere il turismo procreativo – e mezzi apprestati per il suo ottenimento, in contrasto con il principio costituzionale di ragionevolezza, di cui all'art. 3, comma 1, Cost.²⁰.

19 Apre all'idea della previsione di un reato universale o di un'illiceità del contratto a carattere universale, ricordando anche il suggerimento in tal senso formulato in un parere del Comitato di Bioetica spagnolo nel 2017, BIANCA, M.: "Il *best interest of the child* nel dialogo tra le Corti", in AA.VV., *The best interest of the child*, (a cura di M. BIANCA), cit., pp. 672 s. e 689, purché però l'opera di composizione degli interessi in gioco non si arresti sul fronte della sanzione penale, ma affronti il problema a tutto tondo, ricercando sia strumenti per disincentivare la pratica sia strade nuove per soddisfare le aspirazioni genitoriali e tutelare il nato. Seppure con riguardo ad un precedente disegno di legge (DDL Pillon, n. 1024 del gennaio 2019), l'A. fa notare che un ordinamento che si preoccupasse unicamente di sanzionare il fenomeno senza occuparsi di risolvere il problema del nato contribuirebbe all'aumento di minori in stato di abbandono, tradendo il loro diritto, riconosciuto a livello internazionale, ad avere una famiglia (ivi, p. 672, nota 14). Adde in tal senso, LUCCIOLI, G.: "La maternità surrogata e l'interesse del minore", in AA.VV., *The best interest of the child*, (a cura di M. BIANCA), cit., p. 72 s., la quale reputa comprensibile, anche se difficile da percorrere, la linea di quei movimenti che invocano la configurazione di un reato universale, al fine di porre termine a una nuova forma di schiavitù, realizzata dal mondo ricco e civilizzato a svantaggio di Paesi e soggetti più poveri.

20 Cfr. D'AMICO, M.: "Il "reato universale" di maternità surrogata", cit., p. 14 ss.

Sotto altro aspetto, la previsione del “reato universale” varrebbe a ribadire la netta contrarietà dell’ordinamento italiano verso una pratica considerata lesiva dei suoi principi fondanti e integranti la nozione di ordine pubblico. Di tanto, invero, non si avverte granché il bisogno, di fronte ad un divieto legale della pratica di surrogazione, già qualificata in termini di reato e presidiata da pene severe, e considerate le posizioni consolidate della giurisprudenza domestica, che – nel riscrivere in molti punti la l. n. 40/2004, per adeguarla al dettato costituzionale, oltre che nell’interpretarla – non ha mai scalfito la vigenza del divieto, confermandone la legittimità costituzionale²¹. Sotto l’aspetto, dunque, che travalica la dimensione della deterrenza nei confronti dei soggetti privati coinvolti nella vicenda riproduttiva (committenti, medici, madre surrogata, donatori etc.)²², la trasformazione in legge della proposta, cristallizzando in precetto normativo l’estensione della punibilità all’estero, potrebbe al più sortire l’effetto di scoraggiare iniziative politiche di segno contrario, volte ad una regolamentazione di forme di maternità surrogata di tipo solidale, pure presentate in Parlamento, attesa la già estrema difficoltà di disciplinare le materie eticamente sensibili.

Problematico si presenta, inoltre, il perseguimento delle condotte incriminate sul terreno pratico. Molteplici problematiche compaiono all’orizzonte, che vanno dalle obiettive difficoltà nell’acquisizione di elementi probatori per fatti commessi all’estero, ai dubbi avanzati dalla dottrina penalistica sull’operatività o no del criterio della doppia incriminazione²³, che implicherebbe la necessità che lo Stato estero annetta lo stesso giudizio di disvalore alle condotte incriminate (circostanza, questa, poco verosimile), fino alla possibile compromissione dei rapporti con gli Stati nei quali la pratica è considerata legittima, laddove il criterio della extraterritorialità andrebbe ad impattare su soluzioni normative eterogenee, adottate a livello europeo ed extraeuropeo²⁴. Inoltre, è stato fatto notare in sede di audizioni sui progetti di legge, che, ricadendo la fattispecie nell’ambito di applicazione dell’art. 9, comma 2, c.p., norma che reca la disciplina dei delitti comuni del cittadino all’estero, la punibilità dei committenti italiani per fatti compiuti all’estero risulterebbe condizionata dalla richiesta del Ministro della Giustizia²⁵. Sembra, insomma, che sotto il profilo della deterrenza e della punizione, al di là delle condivisibili

21 V. Corte Cost. n. 162/2014, cit.

22 Già sotto la lente dell’opportunità del rafforzamento delle misure di contrasto al fenomeno, giudica inutile la scelta contenuta nella proposta di legge D’AMICO, M.: “Il “reato universale” di maternità surrogata”, cit., p. 12 ss., posto che condotte e sanzioni sono definite nella l. n. 40/2004, che descrive una fattispecie precisa e non generica, rispettosa del principio di determinatezza della legge penale. Ma, l’A. ne rileva, altresì, la non appropriatezza dal punto di vista della legittimità costituzionale, perché la proposta urta con il principio che impone il ricorso alla sanzione penale solo quale *extrema ratio*, in mancanza di altri strumenti deflattivi e punitivi.

23 Sul punto, v. PELISSERO, M.: “Surrogazione di maternità”, cit., p. 5 s.

24 Cfr., *amplius*, D’AMICO, M.: “Il “reato universale” di maternità surrogata”, cit., pp. 17 ss. e 33, nonché PELISSERO, M., *op. loc. ult. cit.*

25 Le indicazioni rese in sede di audizioni sono di PELISSERO, M.: “Surrogazione di maternità”, cit., *passim*, al quale si rinvia per una puntuale analisi degli aspetti penalistici della proposta di legge in esame.

intenzioni, la configurazione in termini "universali" della fattispecie delittuosa non sia in grado di imprimere efficienza al rimedio.

Quanto al più pregnante e delicato profilo della tutela del nato da maternità surrogata, il disegno di legge non va nella direzione indicata dalle Sezioni Unite della Cassazione, in quanto non contiene norme volte a disciplinare lo *status* del nato²⁶. La ricerca del *best interest of the child* e degli strumenti giuridici più idonei alla sua realizzazione in concreto non trova risposta, neanche indiretta, nella proposta di introduzione del "reato universale". Ammesso che quest'ultimo possa concorrere, sia pure in misura limitata, a una diminuzione del ricorso alla surrogazione e, quindi, del contenzioso da esso originato, resta aperta la questione di una tutela – che sia celere ed efficace – dei minori coinvolti. La perseguibilità dei committenti (e, in astratto, degli eventuali altri soggetti che concorrono alla realizzazione della fattispecie penale oltre i confini nazionali), in altri termini, non pare avere punti di intersezione con i diversi problemi, che riguardano la certezza dello *status* filiale del nato, la responsabilità legale e le necessità legate alla sua crescita e accudimento, la rete parentale in cui è inserito²⁷, l'esigenza di una costruzione della identità personale del minore, nella quale non sia – se lo desidera – aprioristicamente obliterata la possibilità di conoscere la sua origine biologica e genetica e la storia della sua venuta al mondo.

Esclusa l'automaticità della trascrizione dei certificati di nascita redatti all'estero o della delibazione di provvedimenti giudiziari stranieri, che non consente di filtrare adeguatamente quale sia, nel caso specifico, l'interesse del minore, il legislatore dovrebbe mettere mano all'istituto dell'adozione, rendendo più spedito ed efficiente il relativo procedimento e fissando regole certe per l'attribuzione della genitorialità per i nati da surrogazione di maternità²⁸, al fine di rispondere a esigenze di tutela che erano impensabili all'epoca in cui le norme furono varate. Non solo, ma bisognerebbe colmare i vuoti di tutela del nato da surrogazione per ipotesi quali il rifiuto successivo o l'impossibilità del genitore di intenzione, che abbia concorso nella realizzazione del progetto procreativo, ad assumere la responsabilità legale del minore. Basti pensare ad un recente caso deciso dal Tribunale di Milano, che ha autorizzato la trascrizione di un certificato di nascita redatto all'estero, dal quale risultava la doppia paternità di un bambino nato da gestione per altri, a séguito dell'impossibilità per il genitore intenzionale di

26 In tal senso, v. SPADAFORA, A.: "Irriducibilità del totalitarismo "minoricentrico"?", cit., p. 458; D'AMICO, M.: "Il "reato universale" di maternità surrogata", cit., p. 20 ss.

27 Questo profilo, invero, come è noto, risulta superato da Corte Cost., 28 marzo 2022, n. 79, *Foro it.*, 2022, c. 2926 ss., che ha rimosso l'impedimento alla costituzione di rapporti con i parenti dell'adottante.

28 Muove in questa direzione autorevole dottrina: v. BIANCA, M.: "Il *best interest of the child* nel dialogo tra le Corti", cit., p. 685 ss.; EAD.: "Le Sezioni Unite e la maternità surrogata", cit., p. 7 ss., la quale auspica una riforma complessiva dell'istituto dell'adozione per adeguare il sistema ai mutati assetti familiari; riforma nella quale intravede, oltre alla soluzione del problema stringente dei minori in stato di abbandono, la possibilità di arginare o quantomeno temperare anche il fenomeno della surrogazione.

avanzare in Italia la domanda di adozione in casi particolari, essendo deceduto il genitore biologico, che avrebbe dovuto prestare il suo consenso nell'ambito della procedura²⁹. Ora, è evidente che la soluzione di casi così delicati non possa essere lasciata alla variabile del radicamento della competenza del giudice adito, che apre la strada a provvedimenti che non vanno nella direzione della certezza del diritto.

I limiti delle presenti riflessioni non consentono di esaminare in questa sede le proposte avanzate dalla dottrina³⁰. Qui si vuole solo sottolineare la complessità delle tante questioni implicate nel divieto di maternità surrogata, che rende ancora più evidente l'insufficienza della proposta di legge diretta ad estendere la giurisdizione italiana per i fatti commessi all'estero.

In definitiva, sarebbe necessario un intervento ben più organico del legislatore, che vada oltre la limatura del reato di surrogazione nel senso voluto nella proposta di legge esaminata. Irrobustire il divieto già esistente, estendendone geograficamente la punibilità, al fine di disincentivare una pratica lesiva della dignità della donna e del minore – soggetto ancora più vulnerabile perché reso oggetto della vicenda procreativa – risulta rimedio poco efficace, sconta difficoltà sul piano pratico e, comunque, non serve fin quando ci sarà anche un solo bambino a reclamare il riconoscimento di una condizione giuridica che non sia deteriore rispetto a quella di cui gode ogni altro suo simile.

29 Trib. Milano, 24 aprile 2023, *rivistafamiglia.it*, 26 luglio 2023, con nota di CARBONE, P.L.: "Gestazione per altri e indicazione nell'atto di nascita italiano del genitore intenzionale. Una (obbligata) ridefinizione dei confini del *best interest* del minore da parte del Tribunale di Milano".

30 Accanto alle due posizioni principali per la tutela del nato da surrogazione, emerse nel dibattito su ripercorso in sintesi (trascrivibilità dei certificati di nascita redatti all'estero o delibazione dei provvedimenti giudiziari di accertamento della genitorialità e adozione in casi particolari) sono state avanzate proposte ricostruttive che fanno leva su altre norme presenti nell'ordinamento, quali l'art. 128, comma 3, c.c., o l'art. 279 c.c. Senza poter qui approfondire, si rinvia, in particolare, ai contributi di NICOLUSSI, A.: "Famiglia e biodiritto civile", *Europa dir. priv.*, 2019, n. 3, p. 759 ss.; PERLINGIERI, G.: "In tema di ordine pubblico", *Rass. dir. civ.*, 2021, n. 4, p. 1397 ss.; CALDERAI, V.: "La dignità umana", cit., p. 674 ss.; RENDA, A.: "Ancora sulla surrogazione di maternità", cit., p. 304 ss.

BIBLIOGRAFIA

BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, 2.1, *La famiglia*, VII ed. (a cura di M. BIANCA e P. SIRENA), Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2023, p. 462 ss.

BIANCA, M.: "Il *best interest of the child* nel dialogo tra le Corti", in AA.VV., *The best interest of the child*, (a cura di M. BIANCA), Sapienza Università Editrice, Roma, 2021, p. 669 ss.

BORTOLU, T.: "La gestazione per altri tra diritto alla procreazione, dignità umana e superiore interesse del minore. Una riflessione comparatistica", *Actualidad Juridica Iberoamericana*, 2022, n. 17 bis, p. 460 ss.

CALDERAI, V.: "La dignità umana, *legal irritant* del XXI secolo. Note minime sulla (in)disponibilità dei diritti inviolabili dopo S.U. 38162/2022", *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, n. 3, II, p. 668 ss.

CARBONE, P.L.: "Gestazione per altri e indicazione nell'atto di nascita italiano del genitore intenzionale. Una (obbligata) ridefinizione dei confini del *best interest* del minore da parte del Tribunale di Milano", *rivistafamiglia.it*, 26 luglio 2023, p. 1 ss.

CASTRONOVO, C.: "Fecondazione eterologa: il passo (falso) della Corte costituzionale", *Europa dir. priv.*, 2014, n. 3, p. 1117 ss.

CORTI, I.: "La maternità per sostituzione", in AA.VV., *Il governo del corpo*, t. II (a cura di S. CANESTRARI, G. FERRANDO, C.M. MAZZONI, S. RODOTÀ, P. ZATTI), in *Trattato di biodiritto*, diretto da Rodotà e Zatti, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2011, p. 1479 ss.

D'AMICO, M.: "Il "reato universale" di maternità surrogata nei progetti di legge all'esame del Parlamento", *Rivista AIC, Osservatorio costituzionale*, 2023, n. 4, p. 4 ss.

DE VERDA Y BIAMONTE, R.: "Interés superior del menor y maternidad subrogada: estado de la cuestion en el derecho espanol", in AA.VV., *The best interest of the child*, (a cura di M. BIANCA), Sapienza Università Editrice, Roma, 2021, p. 131 ss.

DI ROSA, G.: *Famiglia (bioetica e diritto)*, *Enc. dir., I Tematici*, IV, *Famiglia* (diretto da F. MACARIO), Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2022, p. 389 ss.

DOGLIOTTI, M.: "Maternità surrogata e riforma dell'adozione piena. Dove va la Cassazione? E che farà la Corte Costituzionale? Commento a Cass., SS.UU., 30 dicembre 2022, n. 38162 e a Cass. 5 gennaio 2023, n. 230", *Fam. dir.*, 2023, n. 5, p. 437 ss.

DOLCINI, E: "La procreazione medicalmente assistita: profili penalistici", in AA.VV., *Il governo del corpo*, t. II, (a cura di S. CANESTRARI, G. FERRANDO, C.M. MAZZONI, S. RODOTÀ, P. ZATTI), in *Trattato di biodiritto*, diretto da Rodotà e Zatti, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2011, p. 1537 ss.

FERRANDO, G.: "Lo stato del bambino che nasce da maternità surrogata all'estero. I "piccoli passi" delle Sezioni Unite", *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, n. 2, II, p. 377 ss.

GIAIMO, G.: "La gestazione per altri. Persistenti criticità e prospettive di regolamentazione in chiave comparatistica", *Dir. fam. pers.*, 2023, n. 2, p. 698 ss.

GIUNCHEDI, D.: Maternità surrogata tra ordine pubblico, *favor veritatis* e dignità della maternità", *Corr. giur.*, 2019, n. 10, p. 1112 ss.

GORGONI, A.: "Art. 263 cod. civ.: tra verità e conservazione dello *status filiationis*", *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, n. 4, I, p. 540 ss.

GRASSO, A.G.: *Maternità surrogata altruistica e tecniche di costituzione dello status*, Giappichelli Editore, Torino, 2022.

GUERRERO PICÒ, C.: "Tribunale supremo, sentenza n. 277/2022, del 31 marzo, sul riconoscimento della filiazione a favore della madre committente in caso di maternità surrogata", *cortecostituzionale.it*, Servizio Studi Area di Diritto Comparato, 29 aprile 2022.

LORENZETTI, A.: *Maternità surrogata*, *Digesto Disc. priv.*, Sez. civ., Agg., IV, Utet, Torino, 2011, p. 619 ss.

LUCCIOLI, G.: "La maternità surrogata e l'interesse del minore", in AA.VV., *The best interest of the child*, (a cura di M. BIANCA), Sapienza Università Editrice, Roma, 2021, p. 69 ss.

NICOLUSSI, A.: "Famiglia e biodiritto civile", *Europa dir. priv.*, 2019, n. 3, p. 713 ss.

PATTI, S. e BIANCA, M.: "Le Sezioni Unite e la maternità surrogata (Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2022, n. 38162). Riflessioni a confronto", *rivistafamiglia.it*, 21 marzo 2023, p. I ss.

PELISSERO, M.: "Surrogazione di maternità: la pretesa di un diritto punitivo universale. Osservazioni sulle proposte di legge n. 2599 (Carfagna) e 306 (Meloni), Camera dei Deputati", *sistemapenale.it*, 29 giugno 2021, p. I ss.

PERLINGIERI, G.: "In tema di ordine pubblico", *Rass. dir. civ.*, 2021, n. 4, p. 1382 ss.

PINACE MORELLI, A.: "La tutela del minore nato attraverso una pratica di maternità surrogata. L'intervento della Corte Costituzionale, in attesa del legislatore", *Famiglia*, 2021, n. 3, p. 406 ss.

RECINTO, G.: "Le "istruzioni" per il futuro delle Sezioni Unite in tema di genitorialità", *Fam. dir.*, 2023, n. 5, p. 430 ss.

RENDA, A.: "La surrogazione di maternità tra principi costituzionali ed interesse del minore", *Corr. giur.*, 2015, n. 4, p. 474 ss.

RENDA, A.: "Ancora sulla surrogazione di maternità. Ragioni del divieto e tecniche di tutela del nato", *Europa dir. priv.*, 2023, n. 2, p. 281 ss.

SALVI, G.: "Ancora un no (forse definitivo) delle Sezioni unite a seguito di gestazione per altri", *Giur. it.*, 2023, n. 11, p. 2320 ss.

SCALISI, V.: "Maternità surrogata: come «far cose con regole»", *Riv. dir. civ.*, 2017, n. 5, p. 1097 ss.

SCIANCELEPORE, G.: "La maternità surrogata. Profili comparatistici", *Comparazione e diritto civile*, 2021, n. 2, p. 445 ss.

SESTA, M.: "Nota introduttiva", *Fam. dir.*, 2023, n. 5, p. 427 ss.

SPADAFORA, A.: "Irriducibilità del totalitarismo "minoricentrico"?", *Fam. dir.*, 2023, n. 5, p. 456 ss.

VALLINI, A.: "Procreazione medicalmente assistita (diritto penale)", *Enc. dir., Annali*, IX, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2016, p. 696 ss.

WINKLER, M.: "Le Sezioni Unite sullo statuto giuridico dei bambini nati all'estero da gestazione per altri: punto di arrivo o punto di partenza?", *Corr. giur.*, 2019, n. 10, p. 1225 ss.